



Via Dei Toscani, 3/C - 46100 Mantova
C.P. 239 Mantova Centro
P.IVA/C.F. 02004750200
capitale sociale € 5.345.454,10 i.v.
T. 0376 2301 - F. 0376 230330
apam@apam.it - www.apam.it

GARA D'APPALTO A PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E ATTIVITÀ DI MEDICO COMPETENTE PER APAM ESERCIZIO SPA (CIG 8501610682)

CAPITOLATO D'ONERI

Art. 1 - PREMESSE

La sorveglianza sanitaria è l'insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, come definito all'art. 2, lettera m del D.Lgs.81/08.

Lo scopo primario della sorveglianza medica dei lavoratori è la valutazione dello stato generale di salute confrontato con le condizioni di lavoro che possono incidere, sotto il profilo sanitario, sull'idoneità alla mansione specifica.

Il legislatore all'art. 18 del D.Lgs. 81/08 impone al datore di lavoro di nominare un Medico Competente che dovrà effettuare la sorveglianza sanitaria dei lavoratori, consistente nella valutazione dell'idoneità specifica del lavoratore alle mansioni assegnategli, effettuata attraverso accertamenti sanitari "preventivi", "periodici", straordinari e/o su richiesta del lavoratore stesso.

L'obiettivo aziendale è quello di promuovere e mantenere il più alto grado di benessere fisico, mentale e sociale dei lavoratori in tutte le mansioni, adoperarsi per prevenire ogni danno causato alla salute da condizioni legate al lavoro e proteggere i lavoratori contro i rischi derivanti dalla presenza di agenti nocivi; destinare e mantenere i lavoratori in mansioni adatte alle loro attitudini fisiologiche e psicologiche.

Art. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO - VARIANTI

La gara ha per oggetto lo svolgimento di tutte le prestazioni correlate agli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza e salute dei lavoratori di Apam Esercizio Spa sul luogo di lavoro con riferimento alla sorveglianza sanitaria ed all'attività di medico competente.

Sono altresì comprese nelle prestazioni le attività di cui agli artt. 25 e 41 del D. Lgs. 81/2008, le indicazioni in merito alla necessità di effettuazione di visite da parte di medici specialisti, nonché di accertamenti diagnostici e specialistici richiesti dal medico competente, al fine della formulazione dei giudizi di idoneità alla specifica mansione svolta da ogni lavoratore.

In particolare, sono previste le seguenti quantità presunte ANNUALI delle prestazioni:

- visite mediche periodiche: 375
- esame tossicologico: 355
- audit C: 355
- esame spirometria e audiometria: 25
- visiotest: 35
- visite assuntive: 30
- visite di controllo: 25
- visite per cambio mansione: 10
- visite per rientro al lavoro dopo assenza per motivi di salute >60gg continuativi: 15

Saranno ricomprese nel presente appalto variazioni delle quantità o delle tipologie di prestazione, anche con aggiunte di prestazioni (ad esempio inoculazione vaccino antinfluenzale, ...) fino alla concorrenza di un quinto dell'importo del contratto, ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016, con le stesse modalità e ai prezzi pattuiti contrattualmente o richiesti da Apam, nonché con riferimento alle nuove tipologie di prestazioni attualmente non previste nel protocollo sanitario adottato da Apam, che potranno essere introdotte a seguito di indicazione da parte del medico competente (ad esempio accertamenti complementari quali prelievi ed esami ematici, visite oculistiche ...).

Si specifica che per **esame tossicologico** si intende l'esame delle urine, effettuato ai sensi della vigente normativa, al fine di accertare l'assenza di tossicodipendenza e di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope nei lavoratori che svolgono mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi.

L'iter procedurale si compone di due fasi: la prima, a cura del medico competente che effettua la raccolta delle urine e procede allo screening secondo vigente normativa e la seconda, di eventuale approfondimento diagnostico-accertativo a carico delle strutture sanitarie competenti. La raccolta del campione deve in ogni caso avvenire in appositi contenitori di plastica monouso sotto stretto controllo del medico competente o di un operatore sanitario qualificato, introducendo misure atte ad evitare la possibilità di manomissione del campione stesso. Completata la raccolta del campione, il medico competente può effettuare, a propria discrezionalità, il test di screening rapido o inviare il campione urinario ad un laboratorio autorizzato per il test di screening e, in caso di positività, anche per il test di conferma.

Art. 3 - SPECIFICA DELLE PRESTAZIONI

Le prestazioni oggetto dell'incarico devono essere adeguate alle esigenze di Apam, fermi restando tutti gli interventi che il Medico Competente sarà tenuto ad effettuare ogniqualevolta si rendano necessari ed opportuni.

Il Medico Competente sarà tenuto a programmare le visite senza soluzione di continuità rispetto alla sorveglianza sanitaria effettuata in virtù del previgente rapporto contrattuale.

Nel periodo di validità del Contratto conseguente la presente procedura di gara, dovranno essere sottoposti a visita di idoneità e/o periodica i lavoratori di ruolo, nonché i dipendenti fuori ruolo, cioè assunti a tempo determinato o impiegati in lavori socialmente utili, nonché le figure assimilate a quella del lavoratore ai sensi dell'art. 2 c1 lett. a) del citato D. Lgs. 81/2008 e smi. L'aggiudicatario è tenuto a comunicare all'ufficio competente eventuali rifiuti ingiustificati dei dipendenti a sottoporsi a visite, ad esami o a trattamenti.

La sorveglianza sanitaria comprende gli accertamenti sanitari preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica, gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio, ritenuti necessari dal medico competente. Le spese per tutti gli accertamenti saranno comprese nel prezzo del servizio. Le eventuali visite specialistiche richieste eccezionalmente e per motivate ragioni, nonché gli eventuali accertamenti sanitari strumentali o di laboratorio anche se non previsti dal presente capitolato e ritenuti necessari dal medico incaricato ai fini della formulazione del giudizio di idoneità alla specifica mansione, saranno da questi demandati a specialisti e centri individuati dal medico competente i cui oneri saranno di competenza di Apam.

Al fine della formulazione tecnica ed economica si riportano le tabelle di suddivisione delle prestazioni suddivise per tipologia di figura professionale (allegato C), aggiornate alla data di approvazione del presente documento.

Dovranno essere garantite le seguenti attività descritte dall'art. 25 D. Lgs.81/2008, di seguito elencate in via esemplificativa e non esaustiva:

- programmazione ed effettuazione della sorveglianza sanitaria del personale (visite preventive e periodiche di idoneità alle mansioni) attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici;
- collaborazione con il datore di lavoro e con il RSPP alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- istituzione, aggiornamento e custodia, sotto la propria responsabilità, di una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;
- invio delle comunicazioni ad ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari preventivi e periodici e, a richiesta dello stesso, rilascio di copia della documentazione sanitaria;
- comunicazione ad Apam degli esiti delle visite effettuate entro la giornata successiva a quella di esecuzione delle stesse;
- comunicazione, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35 del D. Lgs. 81/2008, al datore di lavoro, al RSPP, agli RLS, dei risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e delle indicazioni sui risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- visita degli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno;
- collaborazione all'attività di formazione ed informazione dei lavoratori in ambito salute e sicurezza;
- collaborazione con il datore di lavoro e il RSPP nella stesura del DVR.

Si precisa che, all'inizio dell'incarico, al medico competente individuato dall'impresa aggiudicataria saranno consegnati l'elenco aggiornato del personale dipendente di Apam e tutte le cartelle cliniche pregresse.

E' fatta salva ogni modificazione ed integrazione normativa intervenuta successivamente alla stipula del contratto.

Art. 4 - DURATA DELL'APPALTO – RINNOVO E PROROGA

4.1 Durata dell'appalto

La durata dell'appalto avrà decorrenza dal giorno 01/02/2021 per una durata di 36 (trentasei) mesi, ossia fino al 31/01/2024.

Fermo restando quanto disposto dall'art. 32 D. Lgs. n. 50/2016, Apam si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale anche in pendenza della stipulazione del contratto.

4.2 Rinnovo e opzione di proroga

Ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D. Lgs. 50/2016, il contratto potrà essere ripetuto una sola volta per analogo periodo, dal 01/02/2024 al 31/01/2027, previa comunicazione fra le parti entro 30 giorni dalla data di scadenza.

E' consentita, inoltre, la proroga del contratto limitatamente al periodo presumibile di perfezionamento della procedura di gara per un nuovo appalto e comunque per il tempo necessario a tale formalizzazione, per un massimo di 6 (sei) mesi, ossia dal 01/02/2024 al 31/07/2024 (ovvero dal 01/02/2027 al 31/07/2027).

Nelle ipotesi di rinnovo e di proroga, l'aggiudicatario è obbligato a praticare le medesime condizioni economiche del contratto originario.

È in ogni caso escluso il rinnovo tacito del contratto, che cesserà, in difetto di comunicazioni, senza necessità di disdetta o preavviso alcuno.

Art. 5 - IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo complessivo presunto dell'appalto è fissato in **€ 260.000,00 (euro duecentosessantamila/00) + Iva**, di cui:

- **€ 120.000,00 (euro centoventimila/00) + Iva a base d'asta**, per il servizio triennale di sorveglianza sanitaria e medico competente;
- **€ 120.000,00 (euro centoventimila/00) + Iva**, per il rinnovo triennale del servizio di sorveglianza sanitaria e medico competente;
- **€ 20.000,00 (euro ventimila/00) + Iva**, per il periodo massimo di proroga tecnica di 6 (sei) mesi del servizio di sorveglianza sanitaria e medico competente.

Gli importi sopraelencati sono da considerarsi al netto dell'IVA di legge, ove applicabile, e degli altri oneri fiscali se dovuti.

Trattandosi di attività di natura intellettuale non è necessario redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) e non sono previsti oneri aggiuntivi per la sicurezza non assoggettabili al ribasso di gara.

Art. 6 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

L'incarico dovrà essere svolto in osservanza di quanto disposto dal legislatore in ottemperanza al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'ufficio personale di Apam provvederà con frequenza mensile alla trasmissione a mezzo mail del calendario di programmazione delle visite, mentre l'elenco con i nominativi dei dipendenti che dovranno essere sottoposti a controllo medico verrà inviato, sempre a mezzo mail, il giorno precedente la data concordata per la visita.

Da tale data decorrerà il termine di cui al successivo art. 11; in caso di mancato rispetto del suddetto termine, Apam applicherà le penali individuate all'art. 20.

Il professionista dovrà eseguire le prestazioni presso l'ambulatorio medico sito nella sede Apam in Via Dei Toscani n. 3/c a Mantova, ove effettuerà gli accertamenti sanitari di sua competenza e conserverà la documentazione sanitaria, comprese le cartelle sanitarie e di rischio, secondo quanto previsto dalla vigente normativa. Il professionista dovrà comunque disporre, obbligatoriamente, di uno studio / ambulatorio sito nel Comune di Mantova od in uno dei quattro Comuni limitrofi (Borgo Virgilio, Curtatone, Porto Mantovano, S.Giorgio Bigarello), ovvero nel raggio di 25 Km dalla sede Apam, ove poter eseguire visite al personale di Apam in caso di urgenze e/o esigenze di natura straordinaria.

Il medico competente dovrà garantire con adeguati mezzi ed idoneo personale, per numero e qualifica, un regolare e programmato svolgimento delle visite mediche, in modo tale da non arrecare disagi all'organizzazione del lavoro di Apam ed al personale sottoposto a sorveglianza sanitaria, ~~anche~~ tenendo in debita considerazione la natura dell'attività svolta da Apam e delle conseguenti esigenze organizzative aziendali. A tal fine la programmazione ordinaria e straordinaria delle attività di sorveglianza dovrà essere preventivamente concordata con l'Ufficio Personale di Apam, prevedendo di garantire la presenza del Medico Competente nella sede di Mantova, Via Dei Toscani 3/C, per almeno una giornata piena alla settimana (dal martedì al venerdì).

Le cartelle sanitarie dei dipendenti dovranno essere redatte e gestite in formato elettronico. A tal fine il fornitore dovrà utilizzare dotazioni informatiche proprie (PC, stampante, connessione ad internet) per poter svolgere l'attività di sorveglianza nelle condizioni richieste in gara.

In particolare il Medico Competente dovrà:

- a) collaborare con il Datore di Lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psicofisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro;
- b) collaborare all'attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale;
- c) programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 D. Lgs. 81/08 s.m.i., attraverso il protocollo sanitario aziendale definito in funzione delle mansioni e dei rischi professionali specificatamente ad esse correlati, tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- d) istituire e mantenere aggiornata la cartella sanitaria e di rischio per ciascun lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, informando ogni lavoratore dei risultati,
- e) organizzare i controlli sanitari previsti dal protocollo stabilito dal Medico competente con riferimento ai rischi aziendali connessi alle diverse mansioni (visite specialistiche, esami clinici, biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio), che saranno eseguiti da specialisti o strutture esterne scelte dal Datore di lavoro, che ne sosterrà i relativi oneri;
- f) consegnare al Datore di Lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle vigenti disposizioni per il trattamento della privacy, e con salvaguardia del segreto professionale;
- g) consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio e fornirgli le informazioni riguardo la conservazione della medesima;
- h) visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o ad una cadenza diversa che potrà essere definita in base alla valutazione dei rischi prodotta dal medico competente e approvata dal Datore di Lavoro (l'indicazione di una periodicità diversa dall'annuale dovrà essere comunicata al Datore di Lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi);
- i) partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
- j) effettuare tutti gli accertamenti sanitari previsti dalla normativa (art. 41 D. Lgs. 81/08 s.m.i.), di cui al precedente art. 2;
- k) esprimere i giudizi relativi alla mansione specifica sulla base delle risultanze delle succitate visite mediche, tenendo conto, con riferimento alle prescrizioni/limitazioni, dell'organizzazione di Apam e fornendone copia al lavoratore, al datore di lavoro e a RSPP;
- l) comunicare per iscritto al Datore di lavoro, al Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria;
- m) partecipare alla riunione periodica annuale di cui all'art. 35 D. Lgs. 81/08;
- n) trasmettere esclusivamente in via telematica, le informazioni relativamente all'anno precedente, elaborate evidenziando le differenze di genere, relativamente ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria (art. 40 del decreto legislativo 81/2008 e s.m.i.);
- o) assolvere comunque a tutti gli adempimenti di legge vigenti, in materia di Sorveglianza Sanitaria sul lavoro.

Relativamente alla gestione degli accertamenti sanitari finalizzati alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti:

- il Medico Competente, in occasione di ogni visita periodica, dovrà svolgere un'azione di sensibilizzazione e informazione nei confronti di ogni singolo lavoratore, relativamente ai rischi relativi all'assunzione di alcol e sostanze stupefacenti nei luoghi di lavoro, coerentemente con l'attuazione e la valorizzazione dei programmi volontari aziendali di «promozione della salute»,
- Il D.d.L comunicherà per iscritto al Medico Competente, tramite il Servizio prevenzione e protezione, l'elenco aggiornato dei lavoratori da sottoporre agli accertamenti individuati sulla base delle mansioni/attività lavorative specifiche;
- il Medico Competente, in collaborazione con il Servizio Prevenzione e Protezione, stabilirà il cronoprogramma per gli accessi dei lavoratori agli accertamenti, definendo date e luogo di esecuzione degli stessi, tenuto conto della numerosità dei lavoratori da sottoporre ad accertamenti;
- il Medico Competente, in collaborazione con il Servizio Prevenzione e Protezione, dovrà organizzare e gestire i controlli periodici «alcol test» presso le sedi Apam in date ed orari da concordare con il datore di lavoro.

Art. 7 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA

L'aggiudicatario s'impegna ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura comunque acquisite nello svolgimento del servizio, in conformità alle normative vigenti.

Inoltre nei locali dove verrà svolto il servizio dovrà essere garantita la riservatezza relativa al personale sottoposto a visita medica.

Art. 8 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La Committente renderà noto all'Appaltatore, indicandolo nell'Ordine/Contratto o comunicandolo per iscritto prima dell'avvio della prestazione contrattuale, il nominativo del direttore individuato dell'esecuzione del contratto ("Direttore dell'Esecuzione").

Al Direttore dell'Esecuzione compete ogni attività e/o ogni adempimento ad esso spettante ai sensi della normativa vigente e applicabile in materia; in particolare ad esso è attribuito il compito di controllare la perfetta osservanza da parte dell'Appaltatore di tutte le prescrizioni e disposizioni contenute nel contratto di appalto:

- seguire l'esecuzione del contratto curando il rispetto delle disposizioni contrattuali e dei programmi concordati con l'Appaltatore;
- controllare la qualità delle risorse impiegate, lo stato e la conformità della gestione alle disposizioni contrattuali;
- denunciare i vizi, le difformità, i ritardi e le altre eventuali inadempienze riscontrate;
- rilevare l'attività svolta, compilare la documentazione giustificativa ed effettuare la contabilità;
- effettuare verifiche ed ispezioni usuali e/o contrattuali, o che comunque fossero a suo giudizio necessarie, relative al modo di esecuzione dell'attività.

Art. 9 - REFERENTE DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore è tenuto a farsi rappresentare da persona fornita di requisiti di professionalità ed esperienza.

La nomina del Referente dell'Appaltatore dovrà essere formalmente trasmessa alla Committente con la sottoscrizione dell'Ordine/Contratto, ovvero prima dell'avvio della prestazione contrattuale, comunicando:

- Nominativo;
- Recapito di posta elettronica;
- Numero di telefono (fisso o cellulare), per le chiamate di emergenza.

Il Responsabile del servizio ha il compito, in particolare, di programmare, coordinare il personale addetto al servizio, controllare e far osservare al personale impiegato, le funzioni e i compiti stabiliti, di intervenire, decidere e rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero insorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni appaltate ed all'accertamento di eventuali danni.

Il Referente dell'Appaltatore, munito dei necessari poteri, dovrà avere piena conoscenza delle norme che disciplinano la documentazione contrattuale.

Nei periodi di ferie o altra assenza, il Responsabile del servizio dovrà indicare altra persona designata dalla Società in sua temporanea sostituzione.

È sempre facoltà della Committente richiedere all'Appaltatore la sostituzione del suo Referente.

Art. 10 - COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE

Le comunicazioni dell'Appaltatore riguardanti l'interpretazione della documentazione contrattuale, le modalità di svolgimento delle prestazioni, l'applicazione delle eventuali penali e le contestazioni dovranno essere fatte per iscritto e trasmesse a mezzo Raccomandata A/R o P.E.C. al Direttore dell'Esecuzione.

Le comunicazioni della Committente relative a diffide ad adempiere, risoluzione del contratto e recesso saranno inviate mediante raccomandata A/R o P.E.C.

Apam, per il tramite del Direttore dell'esecuzione del contratto, si rivolgerà direttamente al Responsabile del servizio dell'Appaltatore per ogni informazione o problema che dovesse insorgere durante l'espletamento del servizio.

Tutte le eventuali contestazioni di inadempienza indirizzate al Referente dell'Appaltatore avranno valore come se fossero fatte direttamente al Legale Rappresentante dell'Appaltatore.

Eventuali contestazioni che l'Appaltatore intendesse avanzare in merito ad una comunicazione ricevuta dovranno essere presentate al Direttore dell'Esecuzione entro 5 (cinque) giorni dalla data della comunicazione, intendendosi, in mancanza di controdeduzione, che essa è stata accettata integralmente e senza alcuna eccezione.

Le comunicazioni di servizio relative alla gestione ordinaria delle prestazioni verranno trasmesse a mezzo posta elettronica

Art. 11 - VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Apam procederà a monitorare le visite effettuate ai dipendenti, per verificare eventuali scostamenti rispetto alla programmazione stabilita, ai sensi del precedente art. 6, rispetto alla quale non sono ammessi ritardi superiori ai trenta giorni, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 20, fatta eccezione per gli impedimenti dipendenti da Apam o da cause di forza maggiore, che dovranno essere tempestivamente comunicate dall'aggiudicatario.

Gli scostamenti oltre tale limite dovranno essere segnalati al Responsabile dell'esecuzione del servizio di Apam, con indicazione della causa che li ha determinati.

Art. 12 - SOSTITUZIONE DEL MEDICO COMPETENTE

Nell'ipotesi in cui si renda necessario, durante il periodo di validità contrattuale, provvedere alla sostituzione temporanea o permanente del medico competente, fermo restando che il sostituto debba possedere necessariamente i requisiti di idoneità previsti dalla procedura di gara, è necessaria un'espressa accettazione da parte di Apam.

In tale ipotesi si dovrà provvedere a specifica nomina temporanea del sostituto come medico competente mentre il titolare dell'incarico verrà contestualmente nominato medico coordinatore ai sensi dell'art 39 comma 6 del D.Lgs 81/08 e s.m.i

Art. 13 - ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore e' responsabile a tutti gli effetti dell'esatto adempimento delle condizioni di contratto e della perfetta conduzione ed esecuzione della attività a lui affidata, restando esplicitamente inteso che norme e prescrizioni contenute nei documenti di contratto sono da lui riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi.

In ogni caso, fatto salvo il diritto di organizzare e provvedere alla conduzione delle prestazioni nel modo e con i metodi che ritiene più idonei e adeguati, l'Appaltatore deve, nell'espletamento della sua attività, adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie, secondo le disposizioni di legge, gli usi, le norme della prudenza e della buona tecnica, per garantire la buona qualità del servizio, l'incolumità delle persone addette al servizio, dei terzi e la salvaguardia dei beni pubblici e privati.

Lo svolgimento del servizio a carico dell'Appaltatore non dovrà provocare ritardi o rallentamenti nell'organizzazione del lavoro della Committente al di là di quelli strettamente connessi con il tipo di attività da prestare.

L'Appaltatore deve applicare, nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili ai sensi di legge, vigenti nel periodo di tempo e nelle località in cui si svolgono i lavori, nonché adempiere regolarmente agli oneri assicurativi, assistenziali e di qualsiasi specie, in conformità alle leggi, ai regolamenti ed alle norme in vigore.

L'Appaltatore sarà tenuto in particolare all'osservanza, ove ne ricorrano gli estremi, delle norme di cui alla Legge 23.10.1960 n. 1369 ed altre norme vigenti in materia, nonché alle norme riguardanti le varie forme di assicurazione (infortuni, previdenza sociale, ecc.), gli assegni familiari, indennità varie, ecc.

L'Appaltatore, ove Apam lo richieda, dovrà dimostrare di avere ottemperato a tutte le menzionate prescrizioni, alle assicurazioni per la responsabilità civile, di aver adottato tutte le cautele atte a garantire la vita e l'incolumità dei propri dipendenti.

In particolare l'Appaltatore si impegna ad osservare tutte le norme di legge e prescrizioni degli enti previdenziali preposti alla prevenzione infortuni, dell'Ispettorato del lavoro e di altri enti pubblici interessati.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, Apam comunicherà all'Appaltatore e, se del caso, anche all'Ispettorato del lavoro, l'inadempienza accertata.

L'Appaltatore deve altresì prendere piena conoscenza e rispettare le procedure e le norme interne di Apam e tenerne conto nel proprio piano della sicurezza e/o nella stesura del proprio documento di valutazione dei rischi.

Art. 14 - OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA

Per quanto concerne gli obblighi in materia di sicurezza, ambiente ed igiene del lavoro ed osservanza delle leggi e delle disposizioni normative e retributive risultanti dai Contratti Collettivi di Lavoro nella parti coerenti con le attività affidate, si rimanda all'Allegato B " Capitolato della sicurezza per forniture/servizi/lavori in appalto".

Il Referente APAM cui rivolgersi, per ottenere le informazioni pertinenti sugli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e di condizioni di lavoro vigenti nella località in cui devono essere prestati i servizi, è il R.S.P.P. , ing. Alessandro Califano (0376/230331 – a.califano@apam.it).

Art. 15 - RESPONSABILITÀ PER DANNI E COPERTURE ASSICURATIVE

L'Appaltatore solleva Apam da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni e infortuni causati al personale e agli utenti, in relazione allo svolgimento delle prestazioni del servizio da parte dei propri dipendenti o collaboratori.

Apam è sollevata da ogni forma di responsabilità nei confronti dei clienti e di terzi che usufruiscono del servizio

oggetto del presente capitolato.

L'Appaltatore sarà altresì responsabile per danni e furti ai materiali ed alle apparecchiature facenti parte degli impianti, e risponderà altresì della custodia e della conservazione dei materiali ed attrezzature di proprietà di Apam, sino alla restituzione degli stessi.

L'Appaltatore assume ogni responsabilità per danni di qualsiasi specie ed entità che comunque dovessero derivare a persone, comprese quelle alle dipendenze dell'appaltatore stesso o a cose causate nell'esercizio del servizio, restando a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento.

L'Appaltatore solleva Apam da ogni e qualsiasi rivendicazione di terzi in dipendenza della esecuzione della attività; pertanto sarà tenuto in ogni caso a rifondere eventuali danni subiti da Apam e/o terzi ed a sollevare da ogni corrispondente richiesta sia Apam Esercizio Spa, sia suoi dirigenti, dipendenti, incaricati o persone che lo rappresentino. Fatti salvi danni di forza maggiore provocati da eventi imprevedibili ed eccezionali, la responsabilità è da intendersi senza riserve nè eccezioni interamente a carico dell'appaltatore il quale, nell'ipotesi di evento dannoso, è obbligato a darne immediata notizia.

Il Medico competente è soggetto alle sanzioni di cui all'art. 58 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

L'Appaltatore dovrà dimostrare di aver stipulato oppure dovrà stipulare, prima dell'inizio del servizio, a propria cura e spese e mantenere in vigore fino alla scadenza del contratto a condizioni e con compagnie di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione, a copertura delle attività del Medico competente, una polizza di responsabilità civile e professionale verso terzi, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di cui trattasi, per un massimale minimo di € 1.500.000,00 (euro unmilione cinquecentomila/00).

La suddetta assicurazione non limiterà in alcun modo le responsabilità che gravano sull'Appaltatore per legge o in forza del contratto.

Su richiesta della Committente, l'Appaltatore fornirà evidenza scritta dell'esistenza delle coperture indicate nel presente articolo prima dell'inizio dei lavori e comunicherà immediatamente per iscritto alla Stazione Appaltante l'eventuale venir meno o modifica, per qualsiasi ragione, di una qualsiasi delle suddette assicurazioni.

La Committente non procederà ad alcun pagamento del corrispettivo fintanto che l'Appaltatore non abbia fornito evidenza dell'esistenza delle assicurazioni previste nel presente articolo.

Art. 16 - SUBAPPALTO

In considerazione dell'elevata componente professionale e fiduciaria delle prestazioni richieste, è fatto divieto all'Appaltatore di subappaltare le attività oggetto dell'Appalto.

Art. 17 - CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, nonché del risarcimento dei danni derivanti dalle obbligazioni stesse, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, l'Appaltatore è tenuto a costituire, prima della stipula del contratto, la cauzione definitiva mediante fideiussione emessa da primari Istituti di Credito o polizza fideiussoria emessa da Compagnie di Assicurazione regolarmente autorizzate.

L'importo della cauzione definitiva potrà essere ridotto in virtù del possesso delle certificazioni di cui all'art. 93 D. Lgs. 50/2016, da allegare in copia con autocertificazione di conformità all'originale.

La cauzione è considerata valida a condizione che:

- la garanzia prestata possa essere escussa dal Beneficiario mediante semplice richiesta scritta al Fideiussore, con espressa rinuncia dello stesso ad avvalersi dei benefici previsti dagli artt. 1944 del Codice Civile;
- la garanzia prestata abbia validità fino a quando il Beneficiario stesso ne disporrà lo svincolo;
- il mancato pagamento dei premi non possa essere opposto al Beneficiario e non abbia influenza sulla validità della garanzia prestata;
- la Società Assicuratrice rinunci ad eccepire la decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 1957 del Codice Civile.

Alla polizza fideiussoria o alla fideiussione bancaria dovrà essere allegata una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 DPR 445/2000, in cui il firmatario della cauzione dichiara di essere in possesso dei poteri occorrenti per impegnare la banca o l'assicurazione in merito alla cauzione stessa.

La cauzione definitiva è stabilita a garanzia dell'esatto adempimento da parte dell'Appaltatore di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, fatto salvo, il diritto al risarcimento di ogni danno eccedente l'importo cauzionale.

Art. 18 - TERMINI DI FATTURAZIONE e CONDIZIONE DI PAGAMENTO

L'Appaltatore emetterà fatture elettroniche con frequenza mensile posticipata, con corrispettivo calcolato sulle

effettive prestazioni eseguite, che dovranno essere inoltrate esclusivamente in formato elettronico al Sistema di Interscambio (SDI) dell'Agenzia delle Entrate (<https://www.fatturapa.gov.it>), utilizzando l'indirizzo PEC dedicato apamfepa@legalmail.it dovranno essere in regime **Split Payment**, con l'indicazione "Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del DPR n. 633/72".

L'Appaltatore è invitato a trasmettere ad apam@apam.it una copia di cortesia in formato .pdf.

Il pagamento sarà effettuato mediante lo strumento del Bonifico Bancario a 30 gg. dal ricevimento della fattura, sul c/corrente dedicato intestato all'Appaltatore, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari. purché l'Appaltatore risulti regolare ai fini del DURC.

Art. 19 - TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

Al fine di adempiere alla normativa di cui alla Legge 13 agosto 2010, n.136 e facilitare le operazioni di pagamento, nelle indicazioni nel corpo della fattura dovrà essere altresì indicato il Codice Identificativo Gara (CIG 8501610682).

L'aggiudicatario deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SpA, dedicati, anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche.

L'Appaltatore si obbliga a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative all'appalto nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, la stazione appaltante, in relazione a ciascuna transazione da essa posta in essere, si obbliga a riportare in tutti gli strumenti di pagamento, il codice identificativo gara.

Art. 20 - PENALITÀ

In caso di ritardo rispetto alle attività programmate, oltre il termine improrogabile di cui al precedente art. 11, fatti salvi i casi di ritardo imputabile ad Apam o inadempimenti dovuti a causa di forza maggiore, sono stabilite le seguenti penali:

- € 30,00 (euro trenta/00) per ogni prestazione effettuata entro il 30° giorno;
- € 50,00 (euro cinquanta/00) per ogni prestazione effettuata dal 31° al 60° giorno;
- € 100,00 (euro cento/00) per ogni prestazione effettuata oltre il 60° giorno.

Per ogni e qualsiasi altra inadempienza riscontrata è applicata, ad insindacabile giudizio del Datore di Lavoro, una penale variabile da € 50,00 a € 100,00.

L'applicazione delle penali avverrà dietro contestazione scritta da parte della Stazione Appaltante al verificarsi del ritardo o dell'inadempimento e l'importo sarà recuperato sul primo pagamento utile del corrispettivo.

Art. 21 - FACOLTÀ DI RECESSO DELLA COMMITTENTE – FORZA MAGGIORE

La Committente si riserva la facoltà di recedere unilateralmente in tutto o in parte dal contratto in essere in qualsiasi momento e qualunque sia lo stato di esecuzione delle prestazioni, anche in caso di conclusione o interruzione, a qualunque titolo, della gestione e/o della conduzione ovvero dell'esercizio del servizio di Trasporto Pubblico Locale, mediante semplice comunicazione formale, con Raccomandata A/R o P.E.C., da inviarsi all'Appaltatore con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, senza che l'Appaltatore possa vantare eccezioni od opposizioni. In tal caso, in deroga all'art. 1671 del Codice Civile, l'Appaltatore avrà diritto di percepire esclusivamente i corrispettivi relativi alle prestazioni correttamente eseguite al momento del recesso, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando a qualsiasi pretesa di indennizzo, e/o risarcimento e/o rimborso ad alcun titolo. Resta salva l'applicazione di ogni ulteriore disposizioni normativa vigente in materia e, in particolare, del D.Lgs. 50/2016.

La Committente non potrà essere considerata responsabile di alcun danno o reclamo o perdita, di qualsiasi natura, subito dall'Appaltatore per inadempimento del contratto qualora l'inosservanza dei termini e delle condizioni contrattuali sia stata determinata da cause di forza maggiore, caso fortuito o fatto del terzo quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- (a) interruzione dei pubblici servizi;
- (b) scioperi;
- (c) impedimenti, condizioni e restrizioni disposti da qualsiasi Amministrazione Pubblica o Autorità Giudiziaria;
- (d) caso fortuito.

In caso di recesso da parte della Committente, l'Appaltatore dovrà rilasciare ogni bene, mezzo e luogo inerente all'esecuzione del contratto a semplice e mera richiesta della Committente, non potendo l'Appaltatore opporre eccezione alcuna al riguardo. Non compete, infatti, all'Appaltatore la tutela possessoria, quella cautelare o d'urgenza o qualsiasi altra tutela che consegua alla sua qualità di Appaltatore o di eventuale detentore o codetentore dei beni suddetti.

Art. 22 - DIFFIDA AD ADEMPIERE E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE

Nel caso di difformità delle prestazioni oggetto del rapporto contrattuale rispetto alle caratteristiche richieste ed esplicitate nella documentazione contrattuale, la Committente ha il diritto di rifiutare la prestazione e di intimare, con Raccomandata A/R o P.E.C., di adempiere alle prestazioni pattuite, fissando un termine perentorio non superiore a 15 (quindici) giorni entro il quale l'Appaltatore si deve conformare alle indicazioni ricevute. Trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto per diritto.

Nel caso di inadempienze gravi o ripetute, la Committente ha la facoltà di risolvere il rapporto contrattuale, previa comunicazione scritta, con tutte le conseguenze di Legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare l'esecuzione del servizio a terzi in danno dell'Appaltatore, fatta salva l'applicazione delle eventuali penali già maturate e contestate.

In ogni caso la Committente non corrisponderà alcun compenso per le prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite.

La risoluzione comporta altresì il risarcimento da parte dell'Appaltatore dei maggiori danni subiti alla Committente.

Art. 23 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Oltre alle ipotesi espressamente previste nella normativa vigente e applicabile in materia, nel presente capitolato e nei Documenti Contrattuali, la Committente - fatto salvo il risarcimento del danno e senza pregiudizio per ogni diverso rimedio di Legge - ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- a)** diffida ad adempiere;
- b)** perdita da parte dell'Appaltatore dei requisiti previsti per l'esecuzione del contratto quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, fallimento o irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, ivi compresa la perdita dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- c)** manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del contratto;
- d)** applicazione a carico dell'Appaltatore dei provvedimenti e/o delle sentenze di cui all'art. 108, comma 1 lett. c) e d) e comma 2 del D.Lgs.50/2016;
- e)** sussistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate a qualsiasi titolo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, a seguito di verifiche effettuate ai sensi del D.Lgs. 6.09 2011, n. 159 (*"Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136"*) (**"D.Lgs. 159/2011"**);
- f)** l'Appaltatore risulti non in regola con il D.U.R.C. per 2 (due) richieste consecutive;
- g)** grave inadempimento all'obbligo, di cui alla L. 136/2010, di utilizzare lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- h)** ripetute trasgressioni, da parte dell'Appaltatore, agli impegni contrattuali malgrado gli avvertimenti scritti della Committente;
- i)** l'Appaltatore si avvalga di personale non iscritto nei libri paga o non autorizzato dalla Committente;
- j)** subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del Contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- k)** violazione degli obblighi di riservatezza;
- l)** cessione a terzi dell'esecuzione dell'attività o parte di essa;
- m)** mancato rispetto della normativa vigente e applicabile in materia di sicurezza e salute dei lavoratori ed, in particolare, del D.Lgs. 81/2008;
- n)** mancato rispetto della normativa vigente e applicabile in materia di collocamento, assunzione obbligatoria, assicurazioni sociali e previdenziali, nonché le norme contenute nei Contratti Collettivi di Lavoro vigenti e applicabili per la categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni;
- o)** penali superiori al valore massimo del 10% dell'intero ammontare netto contrattuale;
- p)** frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali affidate;
- q)** violazione del Codice Etico e di Comportamento della Committente e successivi aggiornamenti;
- r)** violazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Apam Esercizio Spa e successivi aggiornamenti;

Al verificarsi di uno dei suddetti eventi, il Contratto si intenderà risolto di diritto non appena la Committente avrà comunicato all'Appaltatore, mediante apposito avviso di risoluzione da inviarsi a mezzo raccomandata A/R o P.E.C., l'intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa che è stabilita ad esclusivo beneficio della Committente.

In ipotesi di risoluzione del Contratto ai sensi del presente articolo, l'Appaltatore ha l'obbligo di corrispondere alla Committente, oltre agli importi dovuti ai sensi del medesimo, anche il risarcimento dei danni, diretti ed indiretti,

nessuno escluso ed eccettuato, da quest'ultima subiti nonché tutte le spese e/o oneri inerenti e conseguenti alla risoluzione.

Resta salvo il pagamento delle penali, qualora nel frattempo maturate.

Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali la Committente non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'Appaltatore di qualsivoglia natura.

Nel caso di risoluzione, la Committente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall'Appaltatore il rimborso delle eventuali spese ulteriori rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto.

La Committente avrà anche la facoltà di differire il pagamento del saldo eventualmente dovuto in base al conto finale di liquidazione, sino alla quantificazione del danno che l'Appaltatore è tenuto a risarcire, nonché di operare le conseguenti operazioni contabili.

In caso di risoluzione da parte della Committente, l'Appaltatore dovrà rilasciare ogni bene, mezzo e luogo inerente all'esecuzione del Contratto a semplice e mera richiesta della Committente, non potendo l'Appaltatore opporre eccezione alcuna al riguardo. Non compete, infatti, all'Appaltatore la tutela possessoria, quella cautelare o d'urgenza o qualsiasi altra tutela che consegua alla sua qualità di Appaltatore o di eventuale detentore o codetentore dei beni suddetti.

Art. 24 - PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE – CODICE ETICO – MODELLO ORGANIZZATIVO

L'Appaltatore dovrà dichiarare di:

- prendere atto ed accettare i contenuti del vigente Aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione nonché del Codice Etico e di Comportamento adottati da Apam Esercizio Spa e pubblicati sul sito www.apam.it – sezione "Società Trasparente" di Apam Esercizio Spa;
- essere a conoscenza e di impegnarsi al rispetto del D. Lgs 231/2001 e delle sue implicazioni per la società e di non essere mai stati rinviati a giudizio per i reati contemplati nello stesso decreto;
- di promuovere la salute e la sicurezza sul lavoro come valori imprescindibili, assicurando con i lavoratori, collaboratori e partner il rispetto dei principi statuiti dal D. Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro).

Qualora l'Appaltatore non rispettasse per tutta la durata del rapporto contrattuale gli impegni e gli obblighi di cui al precedente capoverso, la Committente avrà il diritto di risolvere il rapporto contrattuale e di adottare gli ulteriori provvedimenti previsti dalla normativa vigente. La realizzazione da parte dell'Appaltatore di comportamenti che determinino l'avvio di un procedimento giudiziario diretto all'accertamento della loro rilevanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001, del quale in qualunque modo la Committente sia venuta a conoscenza, costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale.

Art. 25 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'articolo 106, c. 1 lett. d) del D.Lgs. 50/2016 ove applicabile.

Art. 26 - CESSIONE DEL CREDITO

È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ove applicabile, e comunque nel rispetto dei principi e delle finalità della L. 136/2010.

Art. 27 - ONERI E SPESE

Tutte le spese, nessuna esclusa, relative alla partecipazione alla presente procedura e tutti gli oneri, costi o spese di qualsiasi genere o tipo, comunque inerenti e/o conseguenti al presente appalto sono a totale ed esclusivo carico dell'aggiudicatario.

Art. 28 - CONTROVERSIE E FORO ESCLUSIVO

Al sorgere di qualsiasi controversia circa l'interpretazione, la validità o l'esecuzione del contratto e dei rimanenti documenti allo stesso allegati, la Stazione appaltante ha la facoltà di proporre una conciliazione per l'immediata soluzione della controversia medesima.

Qualora le parti non raggiungano un accordo entro 60 giorni dalla comunicazione della citata proposta di conciliazione, la soluzione è attribuita al giudice competente. Il Foro esclusivamente competente è quello di Mantova.

L'Appaltatore è comunque tenuto nel frattempo ad uniformarsi alle disposizioni del Committente senza sospendere la regolare esecuzione del servizio.

Art. 29 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

In caso di discordanza tra i vari Documenti Contrattuali, vale la soluzione più aderente alle finalità del servizio e meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili trovano applicazione in primo luogo le norme che fanno eccezione alle regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio ed infine quelle di carattere ordinario.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato d'Oneri e nei Documenti Contrattuali, si intendono espressamente richiamate e trascritte le norme legislative e le altre disposizioni, civilistiche e pubblicistiche, applicabili e vigenti in materia e, in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le norme contenute nelle Direttive e nei Regolamenti Comunitari, nel D.Lgs. 50/2016, nel d.P.R. 207/2010 (per quanto applicabile), nel D.Lgs. 81/2008 e nella L. 136/2010.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati dei soggetti partecipanti verrà effettuato ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e sua successiva integrazione al GDPR – Regolamento UE n. 2016/679.

I dati saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse all'appalto e il loro trattamento garantirà i diritti e la riservatezza dei soggetti interessati.

Titolare del trattamento è Apam Esercizio Spa, Via Dei Toscani n. 3/c, Mantova, tel 0376/2301, www.apam.it, apam@apam.it.

L'incarico oggetto del presente Capitolato prevede il trattamento di dati personali, comuni (anagrafici) e sensibili (stato di salute). Sottoscrivendo il contratto, l'appaltatore acquisisce il ruolo di Titolare autonomo del trattamento, ai sensi del Regolamento EU 679/2016 e responsabilità connesse.

Il presente documento è sottoscritto, per accettazione, dal concorrente in fase di gara per le prestazioni di cui trattasi.

All. B Capitolato Sicurezza

All. C Tipologia e numero prestazioni

Rev.	Data	Ragione della emissione	Redatto	Controllato	Controllato	Visto RUP
00	06/11/2020	Prima emissione	Ufficio Acquisti	Ing. Alessandro Califano	Dott. Gian Luca Benetti	Dott. Alberto Spaggiari